

Investigazione e Indagini Aziendali

liceità ed efficacia della documentazione prodotta da un'agenzia investigativa

Dalle risultanze della ricerca giurisprudenziale svolta emerge chiaramente che l'attività investigativa è lecita e può essere svolta con efficacia su dipendenti e collaboratori aziendali.

Sentenza Corte di Cassazione, 09474/2009

L'espletamento di altra attività lavorativa/extralavorativa durante la malattia può giustificare il licenziamento

L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa.

Sentenza Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 16196/2009

Il controllo dell'imprenditore può essere svolto da dipendenti di una agenzia investigativa

La Corte di Cassazione, non esclude il potere di controllo dell'imprenditore ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c. anche attraverso personale esterno costituito in ipotesi da dipendenti di una agenzia investigativa.

Il controllo può avvenire anche occultamente senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti né il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (Cass. sez. lav., 12.6.2002 n. 8388; Cass. sez. lav., 5.5.2000 n. 5629; Cass. sez. lav., 17.10.1998 n. 10313).

Sentenza Corte di Cassazione, 5629/2000

Verifica delle mancanze o di comportamenti illeciti dei dipendenti da parte di investigatori privati

La prestazione d'opera a favore di terzi concorrenti costituisce violazione dell'obbligo di fedeltà, irrilevante sotto il profilo penale, se compiuta fuori dal normale orario di lavoro, mentre integra gli estremi del delitto di truffa se svolta nel normale orario, da parte del soggetto che lucra la retribuzione, fingendo di svolgere il lavoro che gli è stato affidato, mentre svolge altra attività certo non gratuita.

Non è vietato all'imprenditore di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione (Cass., Sez., Lav., 18 febbraio 1997 n. 1455), è consentita la verifica circa l'eventuale realizzazione di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa (Cass., Sez., Lav., 9 giugno 1989 n. 2813), non è vietato il ricorso alla collaborazione di investigatori privati, in considerazione della libertà della difesa privata e in mancanza di espliciti rilievi al riguardo (Cass., Sez., Lav., 17 ottobre 1998 n. 10313).

Garante per la protezione dei dati personali, bollettino del 23 ottobre 2001

Deroga alla preventiva acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali per lo svolgimento dell'attività degli investigatori privati

Le informazioni raccolte da investigatori privati in occasione di una specifica attività d'indagine svolta sul luogo di lavoro e commissionate dal datore di lavoro, in quanto associate od associabili ai singoli lavoratori, possono essere oggetto di istanza d'accesso da parte di ciascun dipendente interessato. Detto trattamento di dati personali, ove svolto dal titolare in ossequio alle disposizioni contenute nella legge n. 300/1970 e per il solo periodo strettamente necessario per far valere, anche in sede giudiziaria, i diritti connessi al rapporto di lavoro, non necessita della preventiva acquisizione del consenso dell'interessato.

Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 06832/2005

E' legittima l'attività di simulazione di acquisto da parte di una agenzia investigativa

Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte che sono legittimi i controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti di un esercizio commerciale e limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata e a pagare il relativo prezzo, verificano la mancata registrazione della vendita e l'appropriazione della somma incassata da parte dell'addetto alla cassa (Cass. 23 agosto 1996 n. 7776; Cass. 3 novembre 1997 n. 1076; Cass. 7 giugno 2003 n. 9167).

Sentenza Corte di Cassazione 18821/2008

L'attività di controllo occulta da parte di investigatori privati è legittima

In tema di controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, in ordine agli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione lavorativa ma incidano sul patrimonio aziendale (nella specie, mancata registrazione della vendita da parte dell'addetto alla cassa di un esercizio commerciale ed appropriazione delle somme incassate), sono legittimi - e non presuppongono necessariamente illeciti già commessi - i controlli occulti posti in essere dai dipendenti dell'agenzia i quali, fingendosi normali clienti dell'esercizio, si limitino a presentare alla cassa la merce acquistata ed a pagare il relativo prezzo, senza porre in essere manovre dirette ad indurre in errore l'operatore; inoltre, a tutela del diritto di difesa dell'incolpato, è necessario che la contestazione sia tempestiva e che l'accertamento non sia limitato ad un unico episodio, non sempre significativo, e sia corroborato dall'accertamento delle giacenze di cassa alla fine della giornata lavorativa del dipendente.

Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 6236/2001

E' lecito il controllo del dipendente in malattia

Le disposizioni del citato articolo 5, sul divieto di accertamenti del datore di lavoro circa la infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono che le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere degli accertamenti di carattere sanitario, possano essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto - pur non risultante da un accertamento sanitario - atta a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità

lavorativa, e quindi a giustificare l'assenza, quale in particolare lo svolgimento da parte del lavoratore di un'altra attività lavorativa; analogamente è stata ritenuta la deducibilità dello svolgimento dell'attività lavorativa durante l'assenza per malattia quale illecito disciplinare sotto il profilo dell'eventuale violazione del dovere del lavoratore di non pregiudicare la guarigione o la sua tempestività (Cassazione 3704/87, 5407/90, 5006192, 8165/93, 1974194, 6399/95, 11355/95).

E naturalmente insito in tale giurisprudenza il riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di prendere conoscenza di siffatti comportamenti del lavoratore, che, pur estranei allo svolgimento dell'attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5407/1990

La simulazione di malattia, inosservanza del divieto di concorrenza, comportamenti che pregiudichino la guarigione costituiscono motivo per il giustificato licenziamento

Benché non esista un divieto assoluto, per il lavoratore subordinato assente per malattia, di prestare nel frattempo attività lavorativa (anche) in favore di un terzo, tuttavia tale comportamento - per il cui accertamento non si impone l'osservanza delle garanzie prescritte (art. 5, comma 14 della legge n. 638 del 1983) per i controlli sanitari - può assurgere a giustificato motivo di licenziamento, ove se ne possa motivatamente desumere la simulazione della malattia o l'inosservanza del divieto di concorrenza o l'attitudine a pregiudicare o, quanto meno, ritardare la guarigione e, conseguentemente, la ripresa della prestazione lavorativa, con violazione di una obbligazione preparatoria e strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto.

Sentenza Corte di Cassazione, Sezione II penale, NGR 031048/2008

La falsa compilazione dei rapporti di servizio di funzionari commerciali è motivo per giustificare il licenziamento

Ove sorga il giustificato dubbio che un dipendente incaricato di mansioni da espletare al di fuori dei locali dell'azienda in realtà si renda responsabile di un comportamento illecito di tale genere, è giustificato il ricorso alla collaborazione di investigatori privati per verifiche al riguardo, ne' sono ravvisabili profili di illiceità a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 300 del 1970.

Nella specie un istituto di credito aveva sottoposto a verifica l'operato di un suo funzionario incaricato di attività promozionale esterna, a causa dei sospetti suscitati dagli scarsissimi risultati conseguiti e l'aveva poi licenziato, e essendo emerso che non intratteneva affatto i contatti personali indicati nei rapporti di servizio, pur non compiendo neanche attività a favore di terzi; questa S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata rigettata l'impugnativa del licenziamento (Sez. L, Sentenza n. 10313 del 17/10/1998 - Rv. 519819 -).

Inoltre "le disposizioni degli art. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori non implicano l'impossibilità di ricorrere alla collaborazione di soggetti diversi da quelli in essi previsti (ed esempio investigatori privati) in difetto di espliciti divieti al riguardo e in considerazione della libertà della difesa privata" (Sez. L, Sentenza n. 10761 del 03/11/1997 - Rv. 509428 -).

Sentenza Corte di Appello di Bologna, 5 febbraio 2003

Sono legittimi i controlli esercitati sui dipendenti da parte di un'agenzia investigativa

La Corte d'Appello invocando precedenti della Corte di Cassazione, ha dichiarato legittimi i controlli esercitati da dipendenti di un'agenzia investigativa operanti come normali clienti di un esercizio commerciale (Cass. n. 10761119972 ritenendo possibile per il datore di lavoro esercitare tale controllo anche mediante la propria organizzazione, e quindi pure adibendo a mansioni di vigilanza determinate categorie di prestatori d'opera, anche se privi di licenza prefettizia di guardia giurata (Cass. n. 9576/2001) non coincidendo l'attività di acquisto dei prodotti alla cassa con l'"eseguire investigazioni o ricerche o raccogliere informazioni per conto dei privati" (Art. 134 TULPS).

Sentenza Corte di Cassazione, 8669/1996

Legittimità del licenziamento del dipendente che in malattia svolge altra attività lavorativa

Il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la legittimità del licenziamento intimato dalla spa Sital a Mammoliti Renato. motivato dallo svolgimento di attività lavorativa presso terzi, in costanza di malattia. In particolare il Tribunale, premessa la legittimità del controllo effettuato dal datore di lavoro in quanto non riconducibile a quello sulla effettività della malattia e quindi non soggetto alle garanzie ex art. 5 Statuto dei lavoratori rilevava, nel merito, che dalla deposizione del teste Bonarini era stato accertato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, questi aveva svolto per altra impresa di pulizia varie attività sostanzialmente coincidenti con le prestazioni dovute al datore di lavoro; traendone la conseguenza che tale accertamento, in sé era sufficiente per affermare il carattere usurante del lavoro svolto e non dovuto al terzo, quindi pregiudizievole alla guarigione del ricorrente.

Sentenza Corte di Cassazione, Sezione 2 Penale, 44912/2008

La falsa attestazione circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo, è condotta fraudolenta idonea ad integrare la truffa

La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata. Per tale ragione sono leciti i controlli posti in essere nei loro confronti e ciò anche se questi consistono nel pedinamento da parte di un investigatore privato e, nel caso di accertata violazione dei loro doveri, rischiano una condanna per truffa.